

**Titolo**

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell'art. 63 del CGS CONI

**Descrizione**

In tema di revisione, può dirsi superata la *vexata quaestio* della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell'art. 63 del CGS CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo *quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili* e non anche, dunque, per il *caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile*. E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, è pervenuta ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed *in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all'esigenza di rimuovere dall'ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia*. (Corte federale d'appello n. 91/2018-2019)

**Stagione Sportiva**

2021-2022

**Numero**

n. 11/CFA/2021-2022/E

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

D'Alessandri

**Riferimenti normativi**

art. 63 CGS; art. 63 del CGS CONI

**Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0011 CFA del 19 agosto 2021 (A.S.D. Flattierese)**